

COMUNE DI CASALBORGONE
 (Città metropolitana di Torino)

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA VARIAZIONE N. IV AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

Il Revisore Unico del Comune di Casalborgone

PREMESSO CHE

- l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/12/2025;
- l'Ente ha approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 15/01/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2026 è stato approvato il rendiconto della gestione 2025, dal quale emerge un risultato di amministrazione così composto:

Voce	Importo
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 (lett. A)	1.171.892,97
Parte accantonata (lett. B)	668.936,73
Parte vincolata (lett. C)	198.743,85
Parte destinata agli investimenti (lett. D)	27.218,59
Parte disponibile (lett. E)	276.993,80

CONSIDERATO CHE

- viene sottoposta all'organo di revisione economico-finanziaria la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 18/06/2026 avente per oggetto: "IV VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 ASSUNTA DALLA GIUNTA COMUNALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE";
- tale proposta di delibera prevede l'applicazione delle seguenti voci del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 per le indicate finalità:

Voce	Importo
Parte accantonata	10.753,41
Parte vincolata	
Parte destinata agli investimenti	
Parte disponibile	

VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 175, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), ai sensi del quale "Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle

entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”;

- il successivo comma 2, ai sensi del quale “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
- l'art. 175, comma 3, del Tuel, secondo cui le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni dalla stessa norma espressamente individuate, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno, fra cui rientrano quelle relative all'applicazione delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione;
- L'art. 187 del Tuel, in base al quale le quote accantonate e vincolate possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità cui sono destinate, quelle destinate agli investimenti hanno una finalità generica, mentre quelle disponibili possono essere utilizzate secondo il seguente ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

VERIFICATO

- che per le risorse accantonate applicate al bilancio è rispettata la finalità originaria;
- che non sussistono debiti fuori bilancio;
- che non vengono applicate quote di avanzo disponibile;
- che è assicurato il mantenimento del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
- che l'ente si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel;

VISTI

i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile del provvedimento di variazione espressi dai Responsabili;

RILEVATO

che dopo le variazioni suddette si mantiene il pareggio di bilancio e l'equilibrio di bilancio;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione citata in oggetto.

Casale Monferrato, 22/06/2026



Firmato in originale